

Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

Ufficio III

Prot. n. AOODGPER/2167

8 febbraio 2007

Oggetto: *Richiesta parere sulla revisione della tabella di valutazione dei titoli per l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, oggi denominate graduatorie ad esaurimento - Legge n. 296/2006 e sentenza n. 11/2007 della Corte Costituzionale*

La legge Finanziaria 2007, al fine di dare maggiore efficacia ed efficienza al sistema istruzione, prevede, tra l'altro, l'adozione da parte del Ministro di un decreto di modifica della tabella di valutazione dei titoli, relativa alla terza fascia delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, allegata alla legge n. 143 del 4 giugno 2004.

Pertanto, in attuazione delle prescrizioni di cui sopra, come integrate dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, è stata predisposta l'unita bozza di modifica della tabella vigente, per consentire, nel più breve tempo possibile, l'emanazione del decreto direttoriale che fisserà i termini di presentazione delle domande di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie permanenti, oggi trasformate dalla legge Finanziaria in graduatorie ad esaurimento.

Nella bozza di tabella viene abrogata la doppia valutazione del servizio prestato nelle scuole di montagna, mentre continua ad essere valutato in misura doppia il servizio svolto dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2006/2007 nelle scuole elementari pluriclassi dei comuni di montagna, nonché nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, nel definire i punteggi relativi ai titoli professionali, differenziarli in ragione del loro valore culturale.

Pertanto, sono stati confermati i 12 punti del Dottorato di ricerca e titoli ad esso equiparati per legge o per Statuto e i 3 punti del master di I e II livello di durata annuale, corrispondenti a 60 crediti e a 1.500 ore, mentre viene inserito un punteggio intermedio, di punti 6, per i diplomi di specializzazione di durata pluriennale.

Quanto, poi, agli altri corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, che si concludono con un mero attestato di frequenza, il punteggio viene ridotto a punti 1 e viene introdotto il limite di non più di tre corsi valutabili.

Resta fermo il divieto di valutare, per ogni anno accademico, più di un titolo universitario.

In tal modo si intende arginare il fenomeno del "mercato dei titoli universitari" che recentemente ha creato non poco contenzioso, nonché malcontento tra gli utenti.

Si evidenzia, inoltre, che, al fine di contrastare la procedura di infrazione contro l'Italia, attivata dalla Corte di Giustizia Europea ed evitare l'ennesima sentenza di condanna, ai titoli abilitanti, conseguiti nell'U.E. e riconosciuti dal Mpi, è assegnato il medesimo punteggio dei titoli rilasciati dalle Università italiane, sulla base di una tabella di corrispondenza dei voti, in corso di elaborazione da parte della Direzione Generale degli Ordinamenti. Qualora nel diploma non sia riportato il voto ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, continua ad essere attribuito un punteggio forfetario di 8 punti.

Il punteggio così modificato entrerà in vigore solo per i nuovi titoli professionali prodotti ai fini dell'aggiornamento e integrazione delle graduatorie, anche se conseguiti anteriormente al 1° settembre 2007, mentre per i titoli già riconosciuti e valutati nel precedente aggiornamento relativo al biennio 2005/2007 non si procederà ad alcuna revisione del punteggio attribuito, salvo la doppia valutazione del servizio nelle scuole di montagna.

Viene, infine, inserito, tra i diplomi abilitanti, il diploma biennale ad indirizzo didattico delle Accademie di Belle Arti (Cobaslid), istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 3/bis, della legge n. 143/2004, con D.M. n. 82 del 7 ottobre 2004 e, pertanto, non previsto nella citata tabella allegata alla legge n. 143/2004.

Per i diplomi abilitanti - Ssis, Didattica della musica, Cobaslid, laurea in Scienze della formazione primaria - è prevista la non valutabilità dei servizi di insegnamento prestati per il periodo di durata legale dei corsi, ritenendo, come sancito dal Consiglio di Stato, che la valutazione di tali servizi sia assorbita nel percorso formativo del docente, già beneficiario per tale motivo del bonus di 24 punti.

Analogamente, anche alla laurea in Scienze della formazione primaria va applicato tale criterio della non valutabilità dei servizi per tutta la durata quadriennale del corso di laurea, sul presupposto, evidenziato dal Gruppo di lavoro Mpi-Mur, che si tratta di un titolo di studio con valore abilitante.

Si allega la bozza di tabella e si resta in attesa del prescritto parere.

IL MINISTRO